



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 Del 27/06/2018	OGGETTO: Contratto di lavoro subordinato gestione servizio finanziario e tributario - conferma incarico Franco Vellio Melas anno 2018
---------------------------------------	--

L'anno , il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **19,30** Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	VICE SINDACO	SI
CARDIA ANTONELLO	ASSESSORE	SI
ATZORI ANDREA	ASSESSORE	SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità contabile.

PREMESSO CHE:

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l'assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie;

PREMESSO che l'area Economico Finanziaria di questo Comune è scoperta da personale dipendente;

CONSIDERATO che le disposizioni legislative in vigore consentono alle Amministrazioni Locali di organizzarsi al fine di garantire tutti gli adempimenti previsti per legge e di rendere più celere l'espletamento dei vari servizi;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica dei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali" sono state introdotte significative modifiche nell'ambito delle autonomie locali e delle gestioni associate.

VISTO in particolare l'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 con il quale sono state introdotte significative modifiche nell'ambito delle autonomie locali;

CONSIDERATO che l'art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, conferisce alla Regione, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

VISTE le varie disposizioni e disegni di legge della Regione Autonoma della Sardegna con la quale viene razionalizzato l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art.21 della legge n.42/2009;

PRESO ATTO che la normativa regionale è ancora in fase di discussione tra gli organi competenti, tuttavia si rende necessario comunque non interrompere le funzioni del

servizio finanziario e tributario e dare continuità allo stesso tenuto conto dell'importanza dei compiti di istituto;

CONSIDERATO che all'interno dell'Ente, nell'ambito dei dipendenti comunali, non esiste una figura professionale idonea a garantire l'espletamento di alcuni compiti dei servizi finanziari ed in parte anche tributari da attuarsi nel 2018;

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) il quale recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. L'instaurazione di un rapporto di natura subordinata fa sì che il collaboratore cui è conferito l'incarico risulti titolato a rappresentare l'ente e ad assumere eventualmente, per conto dello stesso, atti a valenza esterna. Il rapporto di lavoro dovrà seguire le dinamiche giuridiche ed economiche proprie dei vigenti contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni - autonomie locali"*;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

VISTO l'autorevole parere della Corte dei Conti Piemonte, delibera n.200/2012/SRCPIE/PAR, che ha previsto che le fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, non comportano l'ingresso di nuovo personale, con la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

CONSIDERATO quindi che la Sezione ritiene che tali spese esulino dall'ambito di applicazione dell'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e modificato dall'art.4, comma 102, della Legge n. 183/2011, che ha stabilito che gli enti locali possano avvalersi di personale tramite il ricorso alle forme flessibili di assunzione e di impiego specificatamente indicate nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ovvero, in caso di mancanza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009;

VISTO, inoltre, l'autorevole parere della Corte dei Conti Piemonte, delibera n. 283/2013/SRCPIE/PAR, che ha stabilito la sopravvivenza degli incarichi "a scavalco" anche dopo l'introduzione dell'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, che ha modificato l'art. 53 del D.L.vo 165/2001, prevedendo comunque il rispetto delle norme relative alla trasparenza e alla prevenzione dei conflitti d'interesse;

VISTA l'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l'incarico per cui è richiesta l'autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente;

VISTO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima in data 25 maggio 2005 N. Sezione 2141/2005 in merito alle problematiche applicative dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;

VISTO, altresì, il parere espresso dall'ANCI in merito alle problematiche di cui sopra;

ACCERTATO che l'Ente può servirsi di personale ai sensi del comma 557 suddetto senza attendere emanazione di ulteriori norme o decreti;

VISTO il Regolamento Comunale sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 62 dello Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n.35 del 20.10.2001, il quale stabilisce che il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, il quale recita che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive.

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. e) ed f), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000 (code contrattuali), non disapplicato dal nuovo C.C.N.L., il quale recita che gli enti locali possono procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato relativamente a particolari esigenze straordinarie e per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti e comunque per periodi limitati;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 165/2001 per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

VISTO l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«562 - (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità). (Comma così modificato: - dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - dall'art. 14, comma 10, del D.L. 31.05.2010, n. 78);

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.»;

VISTO, altresì, il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), così come modificato ed integrato dalla L.R. 15 Marzo 2012 n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) " la quale all'art. 1 comma 26, recita che gli Enti Locali possono procedere alle *assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque* finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, che non abbiano violato i vincoli imposti dal patto di stabilità e nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti così come previsto dalle disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

CONSIDERATO che la Corte dei conti del Piemonte ha ritenuto che le prestazioni lavorative svolte ai sensi dell'art. 1 comma 557 della finanziaria 2005, non rientrino tra i vincoli del lavoro flessibile dell'art. 9 comma 28 del dl n. 78/2010 (spesa 2009 meno 50%);

ATTESO, che in relazione alla previsione del rimborso delle spese di viaggio, l'Ente si riserva di approfondire la questione con successivo atto

VISTO che gli atti esistenti in questo Ufficio con i quali si incaricava il Sig. MELAS Franco Vellio dipendente del Comune di Villanova Truschedu a svolgere lavoro per garantire i numerosi compiti del servizio Ragioneria;

RITENUTO che il suddetto dipendente ha svolto il proprio lavoro con serietà e capacità professionale;

VISTA la propria deliberazione n. 65 del 28-12-2017 con la quale si incaricava il dipendente Melas Franco Vellio fino al 30-06-2018;

PRESO ATTO che il Rag. Melas Franco Vellio ha comunque dato la propria disponibilità al proseguo della collaborazione secondo le indicazioni fornite dal Comune di appartenenza;

VISTO il curriculum professionale del Rag. Melas Franco Vellio;

VALUTATO positivamente da parte della Giunta Comunale il curriculum professionale contenente i requisiti culturali e professionali e ritenuto da parte dello stesso organo esecutivo che il dipendente suddetto presenta i requisiti per l'espletamento di incarico presso l'Ufficio Finanziario e Tributario comunale di Boroneddu;

CONSIDERATO ed accertato che esistono i presupposti e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di incarichi e collaborazioni ed utilizzo di personale dipendente di altro Ente Pubblico;

ACCERTATA la convenienza per l'Ente sia dal punto di vista professionale che economico;

IN ATTESA delle nuove disposizioni regionali in materia di funzioni associate e dell'organizzazione del servizio tramite forme associative anche con altri enti ai sensi dell'art. 30 del Tuel n. 267/2000;

VISTA la nota Prot. 1 del 02-01-2018 e Determina n. 67 del 29-12-2017 – R.G. n. 483 del 29-12-2017 – del settore Amministrativo del Comune di Villanova Truschedu, con la quale si autorizza il dipendente Melas Franco Vellio a prestare servizio presso il Comune di Boroneddu per tutto l'anno 2018 (periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018);

Visto Lo Statuto del Comune;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1- Di servirsi ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 557 della legge 311/ 2004, per il funzionamento del servizio finanziario e tributario del Comune di Boroneddu;
- 2- Di stabilire il ricorso al conferimento di un incarico mediante contratto di Lavoro subordinato di diritto pubblico Cat. D.6 con decorrenza dal 01.07.2018 fino al 31.12.2018, ad un Ragioniere dipendente di altro Ente Locale, dotato di capacità e professionalità, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) per lo svolgimento del servizio finanziario e parte tributario;
- 3- Di prorogare, confermare e conferire l'incarico con decorrenza 01.07.2018 e fino al 31.12.2018 al Signor Rag. MELAS Franco Vellio nato a Siamanna Siapiccia il 01.12.1957 C.F. MLS FNC 57T01 I719T, dipendente del Comune di Villanova Truschedu Cat. D.5, per un massimo di n. 10 ore settimanali nel rispetto del D.Lgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro;
- 4- Di dare atto che il compenso spettante è quello previsto per il contratto degli Enti Locali Cat. D.6 percepito dal dipendente suddetto presso il Comune di Villanova Truschedu e rapportato all'orario di cui al punto precedente.
- 5- Di Dare atto che il nulla osta - autorizzazione da parte del comune di Villanova Truschedu, è stato già acquisito Prot. 1 del 02-01-2018 e Determina n. 67 del 29-12-2017 - R.G. n. 483 del 29-12-2017 - del settore Amministrativo del Comune di Villanova Truschedu, con la quale si autorizza il dipendente Melas Franco Vellio a prestare servizio presso il Comune di Boroneddu per tutto l'anno 2018 (periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018);
- 6- Di riservarsi con successivo atto di stabilire se applicare o meno una forma di ristoro delle spese sostenute dal personale regolarmente autorizzato all'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede dell'ente utilizzatore;
- 7- Di dare atto che la liquidazione del compenso dovuto avverrà contemporaneamente agli stipendi per il personale dipendente;
- 8- Dare Atto che l'indennità di posizione verrà stabilita con successivo Decreto Sindacale;
- 9- La spesa farà carico al Bilancio di Questo Comune capitolo 10130101 e 10130102, 10130701 del Bilancio Pluriennale 2018.
- 10- di demandare l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l'esatta quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, l'impegno di spesa, al Responsabile del Settore finanziario, cui la presente viene trasmessa;
- 11- di comunicare copia del presente atto al dipendente interessato, al Comune di Villanova Truschedu, ed alla RSU;
- 12- di dichiarare, con separata votazione, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/ 2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 02/07/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 02/07/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dott.ssa Miscali Isabella

